



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3326

Seduta del 30/06/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ESENZIONE P01 E NUOVA ESENZIONE REGIONALE D97

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- il d.l. del 02/03/2020 n. 9 *“Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19”*;
- il d.l. del 08/03/2020 n. 11 *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;
- il d.l. del 9/03/2020 n. 14 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;
- il d.l. del 17/03/2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il d.l. del 25 marzo 2020 n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

### **VISTE** altresì:

- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 *“Legge di stabilità 2020 – 2022”*;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 *“Bilancio di previsione 2020 – 2022”*;

### **RICHIAMATI:**

- le Ordinanze del Ministro della Salute del 25/01/2020, 30/01/2020, 21/02/2020;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630 *“Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- le ordinanze del 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia concernenti indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23/02/2020 n. 574 *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- l'Ordinanza del 22 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. del 23/02/2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- il D.P.C.M del 25/02/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. dell'01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

### **RICHIAMATE** altresì:

- la DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2020”;
- la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 “Prime Determinazioni in ordine all'emergenza, epidemiologica da Covid-19”;
- la DGR 4 marzo 2020 n. XI/ 2905 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell'emergenza da Covid-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e Regione Lombardia per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19”;
- la DGR 8 marzo 2020 n. XI/2906 “Ulteriori determinazione in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2984 “Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Coinvolgimento delle strutture erogatrici private in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;
- la DGR 23 marzo 2020 n. XI/2985 “Ulteriori disposizioni in ordine alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Attivazione moduli provvisori presso ASST”;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- la DGR 17 marzo 2020 n. XI/2988 “Attivazione struttura sanitaria temporanea della fondazione Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico nei padiglioni messi a disposizione dalla Fondazione Ente Fiera Milano”;
- il Decreto del Segretario della Regione Lombardia 12 marzo 2020 n. 3287 “Costituzione dell’Unità di Crisi dell’emergenza sanitaria in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e relativa Task Force”;

**RICHIAMATA** la DGR n. 3132 del 12.5.2020, avente ad oggetto “Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2”;

**RICHIAMATA** la nota Prot. G1.2020.0020887 del 21/05/2020, inviata dal Direttore Generale della D.G. Welfare al Ministero della Salute e al MEF, con la quale si chiede l’introduzione di una nuova specifica esenzione a livello nazionale per i pazienti che sono stati affetti da COVID-19, che ricomprenda le indagini necessarie per monitorare nel tempo le sequele della malattia;

**VISTO** in particolare l’art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 che prevede:  
“Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l’accesso all’assistenza sanitaria di base, nonché di assicurare il ricorso all’assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione: (...) b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge”;

**VALUTATO**, in considerazione della pandemia da Covid-19 in corso ed al fine di tutelare la salute collettiva, di disporre che sul territorio regionale i tamponi nasofaringei per la ricerca dell’RNA virale eseguiti dopo un test sierologico con esito positivo, concorrono alle azioni di contenimento dell’epidemia ed integrano gli interventi di sorveglianza sanitaria e di sanità pubblica di cui alla DGR n. 3114/2020;

**EVIDENZIATO** che le suddette prestazioni sono erogate, ai sensi dell’art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998, senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione (esenzione temporanea P01), e pertanto le stesse sono erogate sono a



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

carico del SSR, anche in coerenza con quanto già previsto dalla DGR n. 3132/2020;

**PRECISATO** che le sole prestazioni a carico del SSR di indagini sierologiche per determinare il titolo anticorpale sono:

- quelle rientranti nei percorsi individuati alla lettera "A. Utilizzo dei test sierologici da parte del Servizio Sanitario Regionale" dell'allegato alla DGR n. 3131/2020;
- quelle rientranti in ulteriori specifici percorsi individuati con provvedimenti regionali;

**VALUTATO** inoltre, al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia Covid-19 ed in considerazione delle difficoltà determinate da tale pandemia, di disporre che sul territorio regionale, nelle more dell'introduzione di un'eventuale specifica esenzione a livello nazionale, le indagini utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia Covid 19, riportate nell'allegato 1, parte integrante al presente provvedimento, siano erogate in esenzione (esenzione regionale temporanea D97);

**PRECISATO** che:

- l'esenzione regionale temporanea D97 ha una durata che decorre dal 6 luglio sino al 7 settembre 2020;
- il diritto all'esenzione viene riconosciuto se la data della prescrizione da parte del medico rientra in tale intervallo di tempo;

**EVIDENZIATO** che i pazienti che possono usufruire dell'esenzione regionale temporanea D97 sono coloro che, non beneficiando di altra esenzione già prevista dalla normativa nazionale e regionale, hanno manifestato la patologia COVID-19, e ai quali sono state prescritte prestazioni ambulatoriali di follow up clinico da parte degli specialisti che lo hanno in cura;

**PRECISATO** che per il riconoscimento di un'esenzione temporanea non serve l'attestazione dell'ASST e, pertanto, l'esenzione dovrà essere indicata direttamente dal prescrittore in ricetta, dopo avere accertato che ne sussistano i presupposti;

**VALUTATA** la necessità di porre in capo alle ATS le azioni di monitoraggio in tema di corretta applicazione del presente atto e di raccolta delle eventuali casistiche anomale;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTE** le “Linee di indirizzo nazionali – TELEMEDICINA”, approvate nella seduta del 10 luglio 2012 dell'Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità, che tra l'altro prevedono:

- che le strutture sanitarie, per poter esercitare attività di Telemedicina nelle varie discipline con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, debbano:
  - ✓ essere accreditate dalla Regione per la disciplina specialistica per la quale intendano attivare singole prestazioni di Telemedicina e/o percorsi clinici assistenziali (PCA o PDTA) integrati con le attività di Telemedicina;
  - ✓ documentare le necessarie attività formative per i medici, al fine di garantire la corretta erogazione delle prestazioni.
- che il paziente possa essere supportato da un caregiver o da un operatore sanitario nella gestione della comunicazione;

**EVIDENZIATO** che:

- nell'ottica della promozione del distanziamento sociale e della protezione dei pazienti fragili, si auspica, in particolare per le attività di follow up di cui al presente atto, uno sforzo di tutte le strutture sanitarie regionali per l'introduzione di sistemi di telemedicina di facile utilizzo, aderenti alle disposizioni normative vigenti, anche in relazione alla protezione dei dati personali;
- le prestazioni di follow up di cui al presente atto potranno essere erogate anche in telemedicina, previa indicazione delle modalità di esecuzione e di rendicontazione delle stesse da parte della DGW;

**DATO ATTO** che l'impatto economico del presente provvedimento, è stimato in euro 1,5 milioni per quanto concerne il costo delle prestazioni (tamponi) a far data dal 13 maggio e in euro 4,4 milioni per quanto relativo alla mancata entrata per esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il periodo dal 6 luglio 2020 al 7 settembre 2020;

**CONSIDERATO** che tali prestazioni non rientrano tra quelle comprese nella programmazione regionale di cui alla DGR n. 2672 del 16 dicembre 2019;

**DATO ATTO** che gli effetti delle disposizioni di cui al presente provvedimento dovranno essere ricondotti nell'ambito più ampio della revisione della programmazione di cui al punto 12 della DGR n. 2906/2020;

**RITENUTO**, pertanto, di dare mandato alla DG Welfare di avviare immediatamente



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

il percorso di revisione della programmazione approvata con DGR n. 2672 del 19 dicembre 2019, ricomprendendo in tale programmazione anche le disposizioni di cui al presente provvedimento;

**RITENUTO** che i costi per le prestazioni previste nel presente provvedimento e le mancate entrate per esenzione dalla compartecipazione alla spesa, derivanti dal presente provvedimento, concorrano all'insieme delle misure di sanità pubblica poste in essere per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, pertanto, saranno oggetto di specifica rendicontazione da trasmettere al Commissario straordinario per l'emergenza anche al fine del riconoscimento economico;

**RITENUTO** di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia;

**VAGLIATE** ed assunte come proprie le predette determinazioni;

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di disporre, in considerazione della pandemia da Covid-19 in corso ed al fine di tutelare la salute collettiva, che sul territorio regionale i tamponi nasofaringei per la ricerca dell'RNA virale eseguiti dopo un test sierologico con esito positivo, concorrano alle azioni di contenimento dell'epidemia ed integrino gli interventi di sorveglianza sanitaria e di sanità pubblica di cui alla DGR n. 3114/2020;
2. di precisare che le suddette prestazioni sono erogate, ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione (esenzione temporanea P01), e pertanto le stesse sono erogate sono a carico del SSR, anche in coerenza con quanto già previsto dalla DGR n. 3132/2020;
3. di precisare che le sole prestazioni a carico del SSR di indagini sierologiche per determinare il titolo anticorpale sono:
  - quelle rientranti nei percorsi individuati alla lettera "A. Utilizzo dei test sierologici da parte del Servizio Sanitario Regionale" dell'allegato alla DGR n. 3131/2020;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- quelle rientranti in ulteriori specifici percorsi individuati con provvedimenti regionali;
4. di disporre, al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia Covid-19 ed in considerazione delle difficoltà determinate da tale pandemia, che sul territorio regionale, nelle more dell'introduzione di un'eventuale specifica esenzione a livello nazionale, le indagini utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia Covid 19, riportate nell'allegato 1, parte integrante al presente provvedimento, siano erogate in esenzione (esenzione regionale temporanea D97);
  5. di precisare che:
    - l'esenzione regionale temporanea D97 ha una durata che decorre dal 6 luglio sino al 7 settembre 2020, ovvero fino alla data di introduzione dell'esenzione nazionale;
    - il diritto all'esenzione viene riconosciuto se la data della prescrizione da parte del medico rientra in tale intervallo di tempo;
  6. di precisare che i pazienti che possono usufruire dell'esenzione regionale temporanea D97 sono coloro che, non beneficiando di altra esenzione già prevista dalla normativa nazionale e regionale, hanno manifestato la patologia COVID-19, e ai quali sono state prescritte prestazioni ambulatoriali di follow up clinico da parte degli specialisti che lo hanno in cura;
  7. di precisare che per il riconoscimento di un'esenzione temporanea non serve l'attestazione dell'ASST: l'esenzione va indicata direttamente dal prescrittore in ricetta, dopo avere accertato che ne sussistano i presupposti;
  8. di evidenziare che:
    - nell'ottica della promozione del distanziamento sociale e della protezione dei pazienti fragili, si auspica, in particolare per le attività di follow up di cui al presente atto, uno sforzo di tutte le strutture sanitarie regionali per l'introduzione di sistemi di telemedicina di facile utilizzo, aderenti alle disposizioni normative vigenti, anche in relazione alla protezione dei dati personali;
    - le prestazioni di follow up di cui al presente atto potranno essere erogate anche in telemedicina, previa indicazione delle modalità di esecuzione e di rendicontazione delle stesse da parte della DGW;





## Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

9. di precisare che:

- che l'impatto economico del presente provvedimento è stimato in euro 1,5 milioni per quanto concerne il costo delle prestazioni (tamponi) a far data dal 13 maggio e in euro 4,4 milioni per quanto relativo alla mancata entrata per esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il periodo dal 6 luglio 2020 al 7 settembre 2020;
- che gli effetti delle disposizioni di cui al presente provvedimento dovranno essere ricondotti nell'ambito più ampio della revisione della programmazione di cui al punto 12 della DGR n. 2906/2020;
- i costi per le prestazioni previste nel presente provvedimento e le mancate entrate per esenzione dalla compartecipazione alla spesa, derivanti dal presente provvedimento concorrano all'insieme delle misure di sanità pubblica poste in essere per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, pertanto, saranno oggetto di specifica rendicontazione da trasmettere al Commissario straordinario per l'emergenza anche al fine del riconoscimento economico;

10. di dare mandato alla DG Welfare di avviare immediatamente il percorso di revisione della programmazione approvata con DGR n. 2672 del 19 dicembre 2019, ricomprendendo in tale programmazione anche le disposizioni di cui al presente provvedimento;

11. di precisare che sono in capo alle ATS le azioni di monitoraggio in tema di corretta applicazione del presente atto e di raccolta delle eventuali casistiche anomale;

12. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge